Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 febbraio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **872.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia endocrina;

semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria;

chirurgia traumatologica della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **873.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universtià di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 228, relativo al corso di laurea in ingegneria chimica, all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà è aggiunto il seguente insegnamento:

dinamica e controllo dei processi chimici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **874.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

chirurgia neonatale;
traumatologia;
patologia embriofetale;
terapia pediatrica sistematica;
patologia dell'età prenatale e perinatale;
analisi biochimico-cliniche;
igiene industriale;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
ematologia pediatrica;
anestesia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 gennaio 1984.

Approvazione del modello del « registro degli idrocarburi »

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottato a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978;

Viste le disposizioni di cui all'allegato I, appendice III della citata convenzione, come modificato dal protocollo 1979, che stabilisce il modello del registro degli idrocarburi di cui alla regola 20 del citato allegato I;

Considerata la raccomandazione formulata dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino con circolare MEPC 99 del 30 giugno 1982 in ordine alla opportunità di adottare il modello del registro degli idrocarburi nella forma revisionata dallo stesso comitato per ovviare a riconosciute difficoltà che l'uso del modello riportato nella convenzione comporta;

Riconosciuto che il modello del « registro degli idrocarburi » nella forma revisionata dal suddetto comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha la stessa validità del registro contenuto nell'appendice III dell'allegato I della Marpol 73/78;

Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto l'art. 169 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello del registro degli idrocarburi, distinto in:

parte I (operazioni riguardanti il locale apparato motore) per tutte le navi (petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonn. e per navi diverse da petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonn.);

parte II (operazioni riguardanti il carico e la zavorra) per le sole navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonn.

Art. 2.

Il modello approvato con decreto ministeriale 4 gennaio 1978 è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1984

Il Ministro: CARTA

Per tutte le navi
(All ships)

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
(Oil Record Book)

Parte I - OPERAZIONI RIGUARDANTI IL LOCALE APPARATO MOTORE
(Part I - Machinery space operations)

Il presente registro, composto di n. . . . . pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave, al comando del . . . . . .
. . . .

. . . ., addì . . . . . . 19 . .

Il . . . .

Nome della nave . . . .
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione . . . .
(Distinctive number or letter - Port of Registry) . . . .

Stazza lorda, tonn. . . . .
(Gross tonnage)

Periodo dal . . . . al . . . .
(Period from) (to)

soggetto a rigoroso rendiconto

Nota. — La parte I del registro degli idrocarburi deve essere tenuta a bordo di tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate e di tutte le navi non petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, per annotare le operazioni attinenti al locale apparato motore. Da parte delle navi petroliere deve essere tenuta a bordo anche la parte II del registro degli idrocarburi per annotare le operazioni attinenti al carico e alla zavorra.

(Note) Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship of 400 tons gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant space operations. For oil tankers, Oil Record Book Part II shall also be provided to record relevant cargo/ballast operations.

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti di questa sezione indicano un elenco delle operazioni relative ai locali macchine che, quando applicabili, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi in accordo alla Regola 20 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi, 1973, come modificata dal suo Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciascuna delle quali è contraddistinta da una lettera di codice.
Quando si registra qualche operazione nel Registro Idrocarburi, dovranno essere annotate nelle colonne appropriate la data, la lettera di codice ed il numero della voce per l'operazione in atto e le annotazioni richieste dovranno essere registrate cronologicamente negli spazi vuoti.
Ciascuna operazione completata dovrà essere firmata e datata dal o dagli Ufficiali incaricato/i. Ciascuna pagina completata dovrà essere firmata dal Comandante della nave.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of machinery space operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance with Regulation 20 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by letter code.
When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank space.
Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be signed by the master of the ship.

LISTA DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) ZAVORRAMENTO O PULIZIA DELLE CISTERNE ADIBITE A OLIO COMBUSTIBILE
BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS

1.: Identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

2.: Se pulite da quando hanno contenuto l'ultima volta olio combustibile e, in caso contrario, tipo di olio combustibile caricato precedentemente.
Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type of oil previously carried.

3.: Posizione della nave all'inizio della pulizia.
Position of ship at start of cleaning.

4.: Posizione della nave all'inizio delle zavorramento.
Position of ship at start of ballasting.

(B) DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA O ACQUA DI LAVAGGIO DELLE CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBILE INDICATE NELLA SEZIONE (A)
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A)

5.: Identificazione della/e cisterna/e.
Identity of tank/s.

6.: Posizione della nave all'inizio della discarica.
Position of ship at start of discharge.

7.: Posizione della nave alla fine della discarica.
Position of ship on completion of discharge.

8.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed(s) during discharge.

9.: Metodo di discarica:
Method of discharge:

.1 Attraverso il separatòre da 100 p.p.m.;
Through 100 p.p.m. equipment;

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m.;
Through 15 p.p.m. equipment;

.3 Alla stazione di ricezione.
To reception facilities.

10.: Quantità scaricata.
Quantity discharged.

(C) ELIMINAZIONE DEI RESIDUI OLEOSI (MORCHIE)
DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE)

11.: Quantità dei residui trattenuti a bordo da eliminare.
Quantity of residue retained on board for disposal.

12.: Metodi per eliminare i residui:
Methods of disposal of residue:

.1 Alla stazione di ricezione (indicare il porto);
To reception facilities (identify port);

.2 Miscelati con il bunker;
Mixed with bunkers;

.3 Trasferiti ad un'altra o altre cisterna/e (indicare quale/i);
Transferred to another (other) tank/s (identify tank/s);

.4 Altri metodi (indicare quale).
Other method (state which).

(D) DISCARICA FUORIBORDO O ELIMINAZIONE NON IN AUTOMATICO DELL'ACQUA ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE
NON-AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

13.: Quantità scaricata.
Quantity discharged.

14.: Data e ora della discarica.
Time of discharge.

15.: Metodo di discarica o eliminazione:
Method of discharge or disposal:

.1 Attraverso il separatore da 100 p.p.m.;
Through 100 p.p.m. equipment;

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m.;
Through 15 p.p.m. equipment;

.3 Ad una stazione di ricezione (indicare il porto);
To reception facilities (identify port);

.4 Alla cisterna slop o ad una cisterna di raccolta (indicare quale).
To slop or collecting tank (identify tank).

(E) DISCARICA FUORIBORDO O ELIMINAZIONE IN AUTOMATICO DELL'ACQUA DI SENTINA ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE
AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

16.: Data e ora in cui il sistema é stato avviato per funzionare in maniera automatica per la discarica fuoribordo.
Time when the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard.

17.: Data e ora in cui il sistema é stato avviato per funzionare in maniera automatica per pompare l'acqua di sentina nella cassa di raccolta (slop) (indicare la cassa)
Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water to collecting (slop) tank (identify tank).

18.: Data e ora in cui il sistema é stato messo in manuale.
Time when the system has been put to manual operation.

19.: Metodo per la discarica fuoribordo:
Method of discharge overboard:

.1 Attraverso il separatore da 100 p.p.m.;
Through 100 p.p.m. equipment;

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m..
Through 15 p.p.m. equipment.

(F) CONDIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO PER LA DISCARICA OLIO
CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM

20.: Data e ora dell'avaria del sistema.
Time of system failure.

21.: Data e ora in cui il sistema é stato reso operativo
Time when system has been made operational.

22.: Motivo dell'avaria.
Reasons for failure.

(G) DISCARICHE ACCIDENTALI O ECCEZIONALI DI OLIO
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL

23.: Data e ora dell'evento.
Time of occurrence

24.: Posto o posizione della nave all'ora dell'evento.
Place or position of ship at time of occurrence.

25.: Quantità approssimativa e tipo di olio.
Approximate quantity and type of oil.

26.: Circostanze della scarica o sfuggita, le cause e le annotazioni principali.
Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general remarks.

(H) ALTRE PROCEDURE OPERATIVE ED ANNOTAZIONI PRINCIPALI
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP: ....

SIGLA O NUMERO DI REGISTRAZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

OPERAZIONI DI CARICO/ZAVORRA (NAVI PETROLIERE)*
OPERAZIONI LOCALI MACCHINE (TUTTE LE NAVI)*

*CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)**
*MACHINERY SPACE OPERATIONS (ALL SHIPS)**

Data *Date*	Codice *Code* (lettera) *(letter)*	Voce *Item* (Numero) *(Number)*	Registrazione delle operazioni/firma dell'Ufficiale incaricato *Record of operations/signature of officer in charge*

Firma del Comandante ....
Signature of Master

* Cancellare in maniera opportuna.
* *Delete as appropriate.*

Per navi petroliere
(Oil tankers)

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
(Oil Record Book)

Parte II - OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CARICO E ZAVORRA
(Part II - Cargo/ballast operations)

Il presente registro, composto di n. . . . . pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave, al comando del . . . . . .
. . . .

. . . . . ., addì . . . . . . 19 . .

Il . . . .

Nome della nave . . . .
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione . . . .
(Distinctive number or letter - Port of Registry) . . . .

Stazza lorda, tonn. . . . .
(Gross tonnage)

Periodo dal . . . . al . . . .
(Period from) (to)

soggetto a rigoroso rendiconto

Nota. — Tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono tenere a bordo la parte II del registro degli idrocarburi per annotarvi le operazioni attinenti al carico e alla zavorra. Tali petroliere devono tenere anche la parte I del registro degli idrocarburi per annotarvi le operazioni attinenti al locale apparato motore.

(Note) Every oil tanker of 150 gross tonnage and above shall be provided with Oil Record Book Part II to record relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided with Oil Record Book Part I to record relevant machinery space operations.

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP: ....

SIGLA O NUMERO DI REGISTRAZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

PIANO DELLE CISTERNE DEL CARICO E DELLE CISTERNE SLOP (da completare a bordo)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS (to be completed on board)

Identificazione delle cisterne *Identification of the tanks*	*Capacità* *Capacity*
Altezza della/e cisterna/e slop:	
Depth of slop tank/s:	

Indicare la capacità di ciascuna cisterna e l'altezza della/e cisterna/e slop.
Give the capacity of each tank and the depth of slop tank/s

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti di questa sezione indicano un elenco delle operazioni relative al carico e alla zavorra, che, quando applicabili, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi in accordo alla Regola 20 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi, 1973, come modificata dal suo Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciascuna delle quali é contraddistinta da una lettera di codice.
Quando si registra qualche operazione nel Registro Idrocarburi, dovranno essere annotate nelle colonne appropriate la data, la lettera di codice ed il numero della voce per l'operazione in atto e le annotazioni richieste dovranno essere registrate cronologicamente negli spazi vuoti.
Ciascuna operazione completata dovrà essere firmata e datata dal o dagli Ufficiale/i incaricato/i. Ciascuna pagina completata dovrà essere firmata dal Comandante della nave.
Per quanto riguarda le navi petroliere impiegate in traffici specifici, in accordo alla Regola 13 C dell'Annesso I della MARPOL 73/78, un'apposita dichiarazione dovrà essere firmata, nel Registro Idrocarburi, dalla competente autorità dello Stato del porto d'iscrizione della nave.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance with Regulation 20 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter.
When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces
Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.
In respect of the oil tankers engaged in specific trades in accordance with Regulation 13 C of Annex I of MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil Record Book shall be endorsed by the competent Port State authority. *

* Questa frase dovrà essere inserita soltanto per il Registro idrocarburi di una nave petroliera impiegata per un traffico specifico.
* *This sentence should only be inserted for the Oil Record Book of a tanker engaged in a specific trade.*

LISTA DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) IMBARCO DEL CARICO
LOADING OF OIL CARGO

1.: Porto di caricazione.
Place of loading.

2.: Tipo di carico e cisterna/e interessata/e.
Type of oil loaded and identity of tank/s.

3.: Quantità totale di grezzo caricato.
Total quantity of oil loaded.

(B) MOVIMENTAZIONE DEL CARICO DURANTE IL VIAGGIO
INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE

4.: Cisterna/e interessata/e.
Identity of tank/s

.1 Da:
From

.2 A:
To

5.: Era/erano la/e cisterna/e indicata/e in 4. 1 vuota/e?
Was/were tank/s in 4.1 emptied?

(C) SBARCO DEL CARICO
UNLOADING OF OIL CARGO

6.: Porto di discarica.
Place of unloading.

7.: Cisterna/e caricata/e
Identity of tank(s) unloaded.

8.: Era (erano) la/e cisterna/e vuota/e?
Was/were tank/s emptied?

(D) LAVAGGIO CON GREZZO (SOLO PER NAVI COW) (da completare per ciascuna cisterna da lavare con grezzo)
CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY) (To be completed for each tank being crude oil washed)

9.: Porto dove é stato effettuato il lavaggio con grezzo o la posizione della nave se il lavaggio viene fatto tra due porti di discarica.
Port where crude oil washing was carried out or ship's position if carried out between two discharge ports.

10.: Cisterna/e lavata/e. (1)
Identity of tank/s washed. (1)

11.: Numero delle macchine utilizzate
Number of machines in use.

12.: Data ed ora di inizio del lavaggio.
Time of start of washing.

13.: Programma di lavaggio adottato. (2)
Washing pattern employed. (2)

14.. Pressione nella linea di lavaggio
Washing line pressure.

15.: Data ed ora della fine del lavaggo
Time completed or stopped washing.

16.: Indicare i metodi seguiti per accertare che la/e cisterna/e era/erano asciutta/e.
State method of establishing that tank/s was/were dry.

17.: Note. (3)
Remarks. (3)

(1) Quando una cisterna ha più macchine che possono essere messe in funzione come indicato nel manuale operativo, si dovrà definire la sezione da lavare con grezzo (per esempio, n. 2 centrale, sezione di prora).

(1) *When an individual tank has more machines than can be operated simultaneously, as described in the Operations and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e.g. n. 2 centre, forward section.*

(2) In conformità con il Manuale Operativo, annotare se il programma di lavaggio é ad uno stadio o multistadio. Se si utilizza il multistadio occorre indicare l'arco verticale coperto dalle macchine ed il numero di volte che questo arco viene utilizzato per quel particolare stadio del programma.

(2) *In accordance with the Operations and Equipment Manual, enter whether single-stage or multi-stage method of washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the machines and the number of times that arc is covered for that particular stage of the programme.*

(3) Se i programmi indicati nel Manuale Operativo non sono seguiti, annotare le ragioni nella colonna delle Note.

(3) *If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then the reasons must be given under Remarks.*

(E) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DEL CARICO
BALLASTING OF CARGO TANKS

18.: Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

19.: Posizione della nave all'inizio dello zavorramento.
Position of ship at start of ballasting.

(F) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DESTINATE A ZAVORRA PULITA (SOLO NAVI CBT)
BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

20.: Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

21.: Posizione della nave al momento dell'imbarco dell'acqua di flussaggio o porto in cui é stata imbarcata la zavorra nella/e cisterna/e destinata/e a zavorra pulita.
Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken to dedicated clean ballast tank/s.

22.: Posizione della nave al momento del flussaggio della/e pompa/e delle linee alla cisterna slop.
Position of ship when pump/s and lines were flushed to slop tank.

23.: Quantità di acque oleose derivanti dal flussaggio delle linee e trasferite nelle cisterne slop (indicare la/e cisterna/e slop)
Quantity of oily water resulting from line flushing transferred to slop tanks (identify slop tank/s).

24.: Posizione della nave al momento dell'immissione della zavorra aggiuntiva nella/e cisterna/e destinata/e a contenere zavorra pulita.
Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean ballast tank/s.

25.: Data, ora e posizione della nave al momento della chiusura delle valvole che separano le cisterne destinate a zavorra pulita dalle linee del carico e dello stripping.
Time and position of ship when valves separating the dedicated clean ballast tanks from cargo and stripping lines were closed.

26.: Quantità della zavorra pulita imbarcata
Quantity of clean ballast taken on board.

(G) PULIZIA DELLE CISTERNE DEL CARICO
CLEANING OF CARGO TANKS

27.: Cisterna/e interessata/e.
Identity of tank/s cleaned.

28.: Porto o posizione della nave.
Port or ship's position.

29.: Durata della pulizia.
Duration of cleaning.

30.: Metodi della pulizia.
Method of cleaning (4)

31.: Acque di lavaggio delle cisterne trasferite a:
Tank washings transferred to:

.1 Impianto di ricezione;
Reception facilities;

.2 Cisterna/e slop o cisterna/e carico adibita/e a cisterna/e slop (indicare la/e cisterna/e).
Slop tank/s or cargo tank/s designated as slop tank/s (identify tank/s).

(4) Manichette portatili, macchine di lavaggio e/o lavaggio chimico. Quando si utilizza il lavaggio chimico, dovrà essere indicato il tipo e la quantità della sostanza chimica impiegata.
(4) *Hand housing, machine washing and/or chemical cleaning. Were chemically cleaned, the chemical concerned and amount used should be stated.*

(H) DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST

32.: Cisterna/e da scaricare.
Identity of tank/s.

33.: Posizione della nave all'inizio della discarica in mare.
Position of ship at start of discharge into the sea.

34.: Posizione della nave alla fine della discarica in mare.
Position of ship on completion of discharge into the sea.

35.: Quantità scaricata in mare.
Quantity discharged into the sea.

36.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed/s during discharge.

37.: E' stato mantenuto in funzione il sistema di monitoraggio e di controllo della discarica?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

38.: E' stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona di discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

39.: Quantità di acque oleose trasferite alla/e cisterna/e slop (indicare la/e cisterna/e slop)
Quantity of oily water transferred to slop tank/s (identify slop tank/s).

40.: Scaricata agli impianti di ricezione a terra (indicare il porto se applicabile).
Discharged to shore reception facilities (identify port if applicable).

(I) DISCARICA IN MARE DELL'ACQUA DELLE CISTERNE SLOP
DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA

41.: Identificazione delle cisterne slop.
Identity of slop tanks.

42.: Tempo di decantazione dall'ultima raccolta dei residui, o
Time of settling from last entry of residues, or

43.: Tempo di decantazione dall'ultima discarica.
Time of settling from last discharge.

44.: Data, ora e posizione della nave all'inizio della discarica.
Time and position of ship at start of discharge.

45.: Misura del vuoto nella cisterna con il contenuto totale ad inizio della discarica.
Ullage of total contents at start of discharge.

46.: Misura del vuoto nella cisterna dell'interfaccia acqua/olio all'inizio della discarica.
Ullage of oil/water interface at start of discharge.

47.: Quantità scaricata e rata della discarica prima del drenaggio finale.
Bulk quantity discharged and rate of discharge.

48.: Quantità scaricata e rata di discarica durante il drenaggio.
Final quantity discharged and rate of discharge.

49.: Data, ora e posizione della nave alla fine della discarica.
Time and position of ship on completion of discharge.

50.: La discarica é stata effettuata con il sistema di monitoraggio e di controllo in funzione?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

51.: Vuoto dell'interfaccia acqua olio alla fine della discarica.
Ullage of oil/water interface on completion of discharge.

52.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed/s during discharge.

53.: E' stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona di discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

54.: Conferma che tutte le valvole interessate dell'impianto sono state chiuse alla fine della discarica dalle cisterne slop.
Confirm that all applicable valves in the ship's piping system have been closed on completion of discharge from the slop tanks.

(J) ELIMINAZIONE DEI RESIDUI E DELLE MISCELE OLEOSE NON TRATTATE DIVERSAMENTE
DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT OTHERWISE DEALT WITH

55.: Cisterne interessate.
Identity of tank/s.

56.: Quantità eliminata da ciascuna cisterna.
Quantity disposed of from each tank.

57.: Metodo di eliminazione:
Method of disposal:

.1 Agli impianti di ricezione (indicare il porto);
To reception facilities (identify port);

.2 Mescolati con il carico;
Mixed with cargo;

.3 Trasferiti ad un'altra/e cisterna/e (indicare la/e cisterna/e);
Transferred to another tank/s (identify tank/s);

.4 Altri metodi (indicare quale).
Other method (state which).

(K) DISCARICA DELLA ZAVORRA PULITA CONTENUTA NELLE CISTERNE DEL CARICO
DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS

58.: Posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita.
Position of ship at start of discharge of clean ballast.

59.: Cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank/s discharged.

60.: La/e cisterna/e é/sono stata/e vuotata/e completamente?
Was/were the tank/s empty on completion?

61.: Posizione della nave alla fine della discarica se diversa da quella del punto 58.
Position of ship on completion if different from 58.

62.: E' stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua circostante il punto della discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

(L) DISCARICA DELLA ZAVORRA DALLE CISTERNE DESTINATE A ZAVORRA PULITA (SOLO PETROLIERE CBT)
DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

63.: Cisterna/e interessata/e.
Identity of tank/s discharged.

64.: Data, ora e posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita in mare.
Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea.

65.: Data, ora e posizione della nave sul finire della discarica in mare.
Time and position of ship on completion of discharge into the sea.

66.: Quantità scaricata:
Quantity discharged:

.1 In mare; o
Into the sea; or

.2 In impianti di ricezione (indicare il porto)
To reception facility (identify port)

67.: Vi é stata qualche indicazione di contaminazione da olio dell'acqua di zavorra prima o durante la discarica in mare?
Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or during discharge into the sea?

68.: La discarica é stata monitorizzata dal rilevatore di olio?
Was the discharge monitored by an oil content meter?

69.: Data, ora e posizione della nave al momento della chiusura delle valvole che separano le cisterne destinate a contenere la zavorra pulita, dalle linee carico e stripping, alla fine della discarica della zavorra.
Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast tanks from the cargo and stripping lines were closed on completion of deballasting.

(M) CONDIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA DISCARICA DI OLIO
CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM

70.: Data e ora dell'avaria al sistema.
Time of system failure.

71.: Data e ora in cui il sistema é ridiventato operativo.
Time when system has been made operational.

72.: Causa dell'avaria.
Reasons for failure.

(N) SCARICA ACCIDENTALE O ECCEZIONALE DI OLIO
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL

73.: Data e ora dell'evento.
Time of occurrence.

74.: Porto o posizione della nave al momento dell'evento.
Port or ship's position at time of occurrence.

75.: Quantità approssimata e tipo di olio.
Approximate quantity and type of oil.

76.: Circostanze della scarica o della fuoriuscita, le cause e le considerazioni generali.
Circumstances of discharge or excape, the reasons therefor and general remarks.

(O) PROCEDURE OPERATIVE ADDIZIONALI ED ANNOTAZIONI GENERALI
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

NAVI PETROLIERE IMPIEGATE SU VIAGGI SPECIFICI
TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES

(P) IMBARCO DELL'ACQUA DI ZAVORRA
LOADING OF BALLAST WATER

77.: Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

78. Posizione della nave quando ha zavorrato.
Position of ship when ballasted.

79.: Quantità totale della zavorra imbarcata in metri cubi.
Total quantity of ballast loaded in cubic metres.

80.: Annotazioni
Remarks.

(Q) RIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA NELLA NAVE
RE-ALLOCATION OF BALLAST WATER WITHIN THE SHIP

81.: Ragioni per la ridistribuzione.
Reasons for re-allocation.

(R) DISCARICA DELL'ACQUA DI ZAVORRA ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE
BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY

82.: Porto/i dove l'acqua di zavorra é stata scaricata.
Port/s where ballast water was discharged.

83.: Nome o identificazione dell'impianto di ricezione.
Name or designation of reception facility.

84.: Quantità totale dell'acqua di zavorra scaricata in metri cubi.
Total quantity of ballast water discharged in cubic metres.

85.: Data, ora, timbro e firma dell'Autorità Marittima Mercantile.
Date, signature and stamp of port authority official.

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP: ....

SIGLA O NUMERO DI REGISTRAZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

OPERAZIONI DI CARICO/ZAVORRA (NAVI PETROLIERE)*
OPERAZIONI LOCALI MACCHINE (TUTTE LE NAVI)*

*CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)**
*MACHINERY SPACE OPERATIONS (ALL SHIPS)**

Data *Date*	Codice *Code* (lettera) *(letter)*	Voce *Item* (Numero) *(Number)*	Registrazione delle operazioni/firma dell'Ufficiale incaricato *Record of operations/signature of officer in charge*

Firma del Comandante ....
Signature of Master

* Cancellare in maniera opportuna.
* *Delete as appropriate.*

(584)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 1.607.941.500 alla regione Molise ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata impegnata fra l'altro la somma di L. 84.628.500 a favore della regione Molise, quale anticipo del 5 % per il 1980;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la dichiarazione n. 10743 del 20 dicembre 1983, resa dall'assessore interessato della regione Molise, con la quale viene dichiarato che sono stati effettuati pagamenti per lavori eseguiti per un importo globale di L. 3.192.496.758, a lordo delle erogazioni già disposte a favore della regione Molise, relativamente al secondo programma;

Considerato che risulta ancora disponibile, a favore dela regione Molise l'importo di L. 1.607.941.500, per il 1980;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Molise è impegnata la somma di L. 1.607.941.500, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione dela spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

(687)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **875**.

Autorizzazione al patronato A.C.L.I., in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato A.C.L.I., in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 22.000.000, parte del piano rialzato, ripostiglio e vano caldaia dell'immobile sito in Novara, via A. Costa n. 9, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 11883, foglio 75, di proprietà del sig. Mario Soldarini come da scrittura privata autenticata in data 25 maggio 1976, n. 41820 di repertorio, a rogito dott. Vito Cafagno, notaio in Novara, registrato a Novara in data 28 maggio 1976 al n. 2974.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1984
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 214

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 84/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 85/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 86/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 87/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 88/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che abolisce il dazio antidumping nazionale sulle importazioni in Irlanda di porte a giorno originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 89/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, relativo all'apertura di un gara permanente per la esportazione di 200.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 90/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/83 e che porta a 350.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 91/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 800.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 92/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 93/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 94/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 95/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 96/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 97/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Pubblicati nel n. L 11 *del* 14 *gennaio* 1984.

(11/C)

Regolamento (CEE) n. 98/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 99/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 100/84 della commissione, del 16 gennaoi 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco ed il fiorino olandese.

Regolamento (CEE) n. 101/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che aggiunge altri prodotti all'allegato del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 102/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 103/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 104/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 105/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 106/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 107/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 108/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per l'orzo.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 17 *gennaio* 1984.

(12/C)

Regolamento (CEE) n. 109/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 110/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, nel Benelux, in Italia e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 111/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 37.02 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 112/84 della commissione, del 17 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 113/84 della commissione, del 17 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 114/84 della commissione, del 16 gennaio 1984, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 15 *del* 18 *gennaio* 1984.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 115/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 116/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa, i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 117/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 118/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 119/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 120/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 121/84 della commissione, del 17 gennaio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 122/84 della commissione, del 17 gennaio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 123/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 124/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 125/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 126/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3241/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 328 del 24 novembre 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3540/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 354 del 16 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 16 *del* 19 *gennaio* 1984.

(14/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Botto, con sede in Magliano (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società vitivinicola De Sanctis - Roma, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Circolo Acli di Matelica - Servizio mensa aziendale della Lanerossi confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società vitivinicola De Sanctis - Roma, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture Legnanesi con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 26 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio « Fratelli Doretti », con sede e stabilimento in Massa e Cozzile (Pistoia), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allart. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. « Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1983 al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cederna con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 17 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita con sede in Milano, stabilimento di Este (Padova), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, divisione Bertolli, stabilimento di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Lorev - Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola con sede in Torino, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Metal. - Costruzioni metalliche di Luigi Capasso con sede in Napoli, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Nardelli Giovanni e Carparelli Rosina nonché individuale dei medesimi di Taranto, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Asietti e C. S.a.s. di Besnate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.M.S., stabilimento di Brandizzo S.p.a. con sede in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia ghisa Rosta S.p.a. con sede e stabilimenti in Rosta (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiere Ambrogio Binda S.p.a. con sede in Milano e stabilimenti in Crusinallo (Novara) e Vaprio d'Adda (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vilfer con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è concessa dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Broms - Werke, San Pietro Mosezzo (Novara), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ipill di Fiano (Torino), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ipill di Fiano (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(479)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica

(Ordinanza 10 febbraio 1984)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana ed approvato con decisione della commissione n. 83/100/CEE del 1° marzo 1983;

Vista la propria ordinanza del 7 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1983, concernente norme relative alla profilassi vaccinale contro la peste suina classica;

Considerato che nel corso dell'anno 1983 sono stati constatati in alcuni Paesi della C.E.E. nonché nel territorio nazionale numerosi focolai di peste suina classica;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della difesa del patrimonio suinicolo nazionale, confermare per l'anno 1984 le stesse norme concernenti la profilassi vaccinale antipestosa emanate con l'ordinanza 7 maggio 1983 sopra citata;

Ordina:

Art. 1.

Le norme di cui all'ordinanza 7 maggio 1983 nelle premesse citata, concernenti la profilassi vaccinale contro la peste suina classica, si applicano sino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(772)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 29 febbraio 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1984, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(773)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1682,250	1682,250	1682,50	1682,250	1682,25	1682,25	1682,250	1682,250	1682,250	1682,25
Marco germanico	616,100	616,100	616,25	616,100	616 —	616,10	616,100	616,100	616,100	616,10
Franco francese	200,350	200,350	200,05	200,350	200,36	200,30	200,360	200,350	200,350	200,35
Fiorino olandese	546,220	546,220	546 —	546,220	546,10	545,92	546,200	546,220	546,220	546,22
Franco belga	30,102	30,102	30,07	30,102	30,08	30,08	30,100	30,102	30,102	30,10
Lira sterlina	2397,050	2397,050	2398 —	2397,050	2396,25	2397,20	2398 —	2397,050	2397,050	2397,05
Lira irlandese	1902 —	1902 —	1902 —	1902 —	1900 —	1898,25	1902 —	1902 —	1902 —	—
Corona danese	169,270	169,270	169,10	169,270	169,25	168,90	169,400	169,270	169,270	169,26
E.C.U.	1383,500	1383,500	1383,50	1383,500	1383,50	1381,27	1383,500	1383,500	1383,500	1383,50
Dollaro canadese	1353,150	1353,150	1352 —	1353,150	1352,50	1356,92	1354,500	1353,150	1353,150	1353,15
Yen giapponese	7,215	7,215	7,20	7,215	7,200	7,21	7,219	7,215	7,215	7,21
Franco svizzero	760,250	760,250	759,70	760,250	759,80	759,71	759,860	760,250	760,250	760,25
Scellino austriaco	87,510	87,510	87,40	87,510	87,45	87,23	87,502	87,510	87,510	87,50
Corona norvegese	217,320	217,320	217,08	217,320	217,10	217,45	217,350	217,320	217,320	217,30
Corona svedese	208,410	208,410	208,30	208,410	208,25	208,54	208,300	208,410	208,410	208,40
FIM	288,380	288,380	288,40	288,380	288,60	288,25	288,250	288,380	288,380	—
Escudo portoghese	12,330	12,330	12,28	12,330	12,35	12,25	12,280	12,330	12,330	12,33
Peseta spagnola	10,829	10,829	10,82	10,829	10,80	10,82	10,832	10,829	10,829	10,82

Media dei titoli del 9 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,100
» 6 % » » 1970-85	92,550
» 6 % » » 1971-86	82,500
» 6 % » » 1972-87	84,300
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	84,100
» 10 % » » 1977-92	84,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,25
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	99,300
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,550
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	99,925
» » » » 1-12-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	99,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/85	99,925
» » » » 1- 5-1983/85	99,875
» » » » 1- 6-1983/85	99,925
» » » » 1- 1-1982/86	100,625
» » » » 1- 3-1982/86	100,225
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1983/86	99,475
» » » » 1- 1-1983/87	100,100
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	100,175
» » » » 1- 4-1983/87	100,050
» » » » 1- 5-1983/87	100 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
» » » » 1- 7-1983/88	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,575
» » » 18 % 1- 4-1984	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	97,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,525
» » » 17 % 1- 5-1985	100,800
» » » 17 % 1- 7-1985	101,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1682,250
Marco germanico	616,100
Franco francese	200,355
Fiorino olandese	546,210
Franco belga	30,101
Lira sterlina	2397,5[illegible]
Lira irlandese	1902 —
Corona danese	169,335
E.C.U	1383,500
Dollaro canadese	1353,825
Yen giapponese	7,217
Franco svizzero	760,055
Scellino austriaco	87,506
Corona norvegese	217,335
Corona svedese	208,355
FIM	288,315
Escudo portoghese	12,305
Peseta spagnola	10,830

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige al provvedimento n. 4 del 30 gennaio 1984: « Cassa conguaglio zucchero. Modifiche e integrazioni ai provvedimenti n. 48/1981, n. 16/1983 e n. 26/1983 ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 40 del 9 febbraio 1984).

Nel secondo comma del punto 3) del provvedimento citato in epigrafe dove è scritto: « Le modalità di accertamento delle *qualità* smerciate... », leggasi: « Le modalità di accertamento delle *quantità* smerciate... ».

(774)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni di Riva e Vigo Cavedine

Con deliberazione 11 novembre 1983, n. 12785, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4175/3 del comune catastale di Riva dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 16 dicembre 1983, n. 14521, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2819/13 del comune catastale di Vigo Cavedine dal demanio al patrimonio provinciale.

(731)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 gennaio 1984, n. **15400/AG.**

Provvedimenti per la finanza locale per il 1984. Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai prefetti della Repubblica

§ 1. *Premessa*

Per il 1984, è rimasta l'impostazione generale del decreto triennale sulla finanza locale (decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55), al quale sono state apportate modifiche con la legge finanziaria statale (27 dicembre 1983, n. 730) in relazione alla necessità di assicurare un livello di risorse tale da consentire la normale gestione del bilancio.

Il complesso della normativa è coerente ai seguenti principi generali:

assetto definitivo della strumentazione finanziaria, con l'introduzione della relazione previsionale e programmatica obbligatoria per tutti gli enti;

consolidamento delle risorse di base del 1983, costituite dai contributi trimestrali, dai contributi perequativi del 1983 e dagli interventi speciali in sostituzione dei tributi cessati o non realizzati nella misura prevista (sovrimposta sui fabbricati per i comuni e addizionale sull'energia elettrica per le province);

intervento statale per i mutui del 1982 e del 1983;

perequazione realizzata con distribuzione delle risorse in base a parametri obiettivi, che impediscono l'aggravarsi degli squilibri attuali.

§ 2. *Deliberazione dei bilanci e della relazione previsionale e programmatica*

Per il 1984, la deliberazione del bilancio deve essere adottata entro il 28 febbraio 1984, ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 55/1983 con la proroga di settantacinque giorni del termine originario del 15 dicembre 1983 disposta con l'art. 13 della legge finanziaria. Essa, ad iniziare da quest'anno, comprende, per espressa definizione legislativa, anche, contestualmente, quella del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e la pronuncia sulle eventuali osservazioni della regione. E' così fatta chiarezza sui tempi degli adempimenti annuali e pluriennali.

La connessione anche dello strumento relazionale completa il valore ed il significato della deliberazione del bilancio, sulla cui importanza è stata più volte richiamata l'attenzione.

La necessaria tempestività è resa più marcata dal fatto che ad essa sono associati adempimenti fiscali quali gli adeguamenti tariffari e l'aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale che incidono direttamente sul livello delle risorse.

L'adempimento consiliare è preceduto da quello di giunta, anch'esso formale, scadente settantacinque giorni dopo il 15 novembre e cioè il 29 gennaio 1984. Quest'ultimo attiva la trasmissione della relazione previsionale alla regione e la presentazione degli atti formati dalla giunta al consiglio.

Appare utile fornire ulteriori delucidazioni in ordine alla relazione previsionale e programmatica.

Il decreto-legge n. 55/1983 proseguendo nell'indirizzo normativo di rinnovamento di metodi e tecniche finanziarie, ha prescritto a tutti gli enti locali la delibera-

zione di una relazione previsionale e programmatica che costituirà, per l'avvenire, uno dei documenti di maggiore rilievo e significato.

Essa deve esprimere la valutazione della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili, proprie e derivate, per l'attuazione del complesso dei programmi di intervento possibile, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare l'attività di gestione.

Solo così, infatti, può immaginarsi un collegamento razionale e logico tra le due relazioni principali che, seppure sorte normativamente in epoca diversa, ricalcano le linee della migliore tradizione finanziaria: la relazione di programma la cui sede è appunto in accompagnamento alle previsioni di bilancio, che ne sono l'esecuzione, e la relazione dei risultati, che correda il rendiconto della gestione. La prima è ora dovuta sulla base dell'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 55/1983; l'altra era già dovuta sulla base dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979.

La relazione previsionale e programmatica che inizia il suo cammino a decorrere dal 1984, è il campo nel quale dovranno cimentarsi indistintamente tutti gli amministratori e tutti i funzionari.

Un'applicazione che soddisfi il precetto normativo, invero rilevante, si ritiene debba passare attraverso tre momenti qualificanti: il primo ricognitivo, il secondo valutativo, il terzo deliberativo.

Il primo momento, ricognitivo, di competenza tecnica tratta i seguenti argomenti:

caratteristiche fondamentali degli elementi costitutivi dell'ente, quali la popolazione, il territorio, gli insediamenti abitativi, le polarità e le pendolarità economiche, sociali, dell'istruzione;

strutture operative dell'ente, sotto l'aspetto funzionale dei mezzi materiali e delle risorse umane e strutturali;

dati economici, sociali, culturali e associativi;

servizi pubblici e privati esistenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi;

programmi già redatti e formalizzati, quali il piano regolatore, il piano degli insediamenti produttivi, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per il commercio, ecc.

Il secondo momento, valutativo, di più spiccato valore e significato politico, considera le esigenze che per l'appagamento di tutti i bisogni sarebbero necessarie in una visione di ordinato sviluppo complessivo; ne valuta la portata economica e conseguentemente definisce i principi ispiratori del programma di attività dell'ente, tenuto conto delle risorse disponibili.

Il terzo momento, deliberativo, di competenza mista, politica e tecnica, esprime coerentemente con l'indirizzo programmatico seguito:

la valutazione generale sulle risorse correnti;

la valutazione generale sulle capacità di investimento;

l'impiego delle risorse per l'esecuzione di tutti i programmi definitivi possibili, con specificazione, per ciascuno di essi, dell'obiettivo che si intende conseguire, dell'attività normativa e regolamentare da porre in essere e degli interventi finanziari per spesa corrente consolidata, per spesa corrente di sviluppo e per spesa di investimento.

Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le province la relazione previsionale e programmatica si compendia poi nel bilancio pluriennale, che è obbligatorio ed è condizione di legittimità per il bilancio annuale.

§ 3. *Certificato finanziario del bilancio* (1)

L'art. 2-*bis*, terzo comma, del decreto, subordina il pagamento della quarta rata dei trasferimenti erariali all'invio al Ministero dell'interno, pel tramite della prefettura, ed al Ministero del tesoro del consueto certificato finanziario che nel 1984 conserva forma e contenuto del 1983.

L'adempimento della trasmissione agli organi ministeriali ed alla regione è affidata all'organo regionale di controllo che deve anche attestare che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Il termine è di dieci giorni.

Detto adempimento, con la proroga di settantacinque giorni rispetto al termine originario, scade il 14 giugno 1984. Per ragioni di organizzazione delle procedure elettroniche, solo agli adempimenti è garantita la corresponsione della quarta rata entro la scadenza di legge. Per i ritardatari sarà provveduto con separate procedure, ovviamente più lente.

Agli enti locali è fatto obbligo di allegare al bilancio il certificato in cinque esemplari, tutti firmati. Il decreto ministeriale 20 gennaio 1984 approvativo del modello prescrive l'uso di stampati del solo formato di cm 21 × 29,7 e la redazione a macchina. Tutti gli importi debbono essere espressi in migliaia di lire, seguendo le avvertenze riportate nel modello e cioè troncando gli importi stessi delle ultime tre cifre. L'esattezza dei totali è ottenibile con l'arrotondamento in aumento dell'addendo più elevato. Nel prospetto della classificazione economico-funzionale deve essere assicurata la quadratura dei totali in verticale.

L'accortezza che vorranno porre gli enti ed il riscontro che effettueranno quest'anno i comitati di controllo consentiranno di eliminare i numerosi errori verificatisi in passato, che hanno impedito una corretta e tempestiva utilizzazione di tutti i dati.

Si allega copia del relativo decreto ministeriale emesso in data 20 gennaio 1984.

§ 4. *Contributi statali ordinari e di consolidamento*

Per l'anno 1984 competono a comuni e province i seguenti tipi di contributi:

contributi ordinari dei quali è fatta trattazione al seguente punto 4.1;

contributi di consolidamento dei quali è fatta trattazione al seguente punto 4.2 per i comuni e 4.3 per le province;

contributi perequativi dei quali è fatta trattazione al seguente paragrafo 5.

---

(1) Fac-simile del certificato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984.

4.1. *Contributi statali ordinari ai comuni e alle province.*

Ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è corrisposto un contributo ordinario a favore dei comuni e delle province pari a quello erogato nel 1983 ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto-legge.

L'importo relativo deve tenere conto anche dell'applicazione dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 (integrato dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1983, n. 730) concernente la concessione di contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno percepito minori contributi statali nel 1982 rispetto al 1981.

Deve altresì tenere conto dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, che ha interpretato alcune disposizioni di legge relative alla determinazione dei contributi ordinari 1983 (in sostituzione di avanzi di amministrazione ed entrate *una tantum* utilizzate per spese correnti).

Al fine di consentire agli enti locali di iscrivere nel bilancio 1984 con esattezza gli importi dei contributi ordinari si riporta, qui di seguito un prospetto sintetico da utilizzare per lo scopo. Trattasi del sistema di calcolo che doveva essere utilizzato per le rate 1983, consolidate pel 1984. E' opportuno che gli enti tengano conto della segnalazione ministeriale del 1983 e degli ulteriori eventuali elementi di calcolo, solo se ed in quanto effettivamente spettanti.

1) Somme attribuite per il 1982, in applicazione dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 786/1981. Rappresentano le trimestralità del 1982 e sono state comunicate da questo Ministero, con apposita lettera (+) L. . . . . . .

2) Somme attribuite ai sensi dell'art. 5-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981. Rappresentano i contributi integrativi del 1982, a suo tempo indicati ai codici 30 e 31 del certificato di bilancio 1982. Per gli enti che hanno operato riduzioni in sede di certificato a consuntivo, vale l'importo, se inferiore, indicato ai codici 08 e 09 dello stesso certificato a consuntivo per i comuni e 02 e 03 per le province . . . . . . (+) L. . . . . . .

Debbono essere detratti esclusivamente dal contributo come sopra determinato, se ed in quanto sufficiente:

a) quota parte degli stanziamenti per il disinquinamento delle acque, non impegnati nel 1982 ed indicati al cod. 14 del certificato a consuntivo 1982 per i comuni e cod. 09 per le province, come previsto dall'art. 8, quinto comma, del decreto-legge n. 372 del 1983 . . . . (—) L. . . . . . .

b) residui dichiarati perenti e non pagati nel 1982, ed indicati al cod. 15 del certificato a consuntivo 1982 per i comuni e cod. 10 per le province, come previsto dall'art. 8, quinto comma, del decreto-legge n. 372 del 1983 (—) L. . . . . . .

3) Quota dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti entro i limiti imposti alla spesa, in relazione all'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 786/1981. E' desumibile esclusivamente dai codici 49 e 50 del certificato finanziario del bilancio 1982 . . . . (+) L. . . . . . .

4) Quota parte delle entrate *una tantum* destinate al finanziamento di spese correnti, di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 786/1981. E' desumibile dal cod. 53 del certificato finanziario 1982 . . . . . . (+) L. . . . . . .

5) Quota dell'avanzo di amministrazione e delle entrate *una tantum* utilizzate, in sede di deliberazione del bilancio 1982, per il finanziamento di spese correnti nei limiti del secondo e quarto comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 786/1981 anche per gli enti che, pur avendo diritto, non hanno chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'art. 5-*bis* del suddetto decreto. E' desumibile dalla certificazione prodotta ai sensi dell'art. 8, primo comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, e pervenuta entro il termine perentorio del 15 ottobre 1983 . . . . (+) L. . . . . . .

6) Contributi perequativi erogati in applicazione degli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 786/1981. Sono desumibili dalle apposite comunicazioni di questo Ministero . . . . (+) L. . . . . . .

7) Minore entrata INVIM non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi, desumibile dal cod. 07 del certificato a consuntivo 1982 . . (+) L. . . . . . .

8) Contributo a favore dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 e 15 della legge n. 730/1983 . . . . (+) L. . . . . . .

Contributo ordinario spettante per il 1984 . . . . L. . . . . . .

I contributi ordinari sono erogati, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 55/1983, in quattro rate entro il 31 gennaio, 31 maggio, 20 luglio e 20 ottobre 1984. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti la prima rata è erogata entro il 28 febbraio 1984.

Il pagamento dei contributi è fissato nella seguente misura dall'art. 10 della legge n. 730/1983:

interamente per i comuni con popolazione inferiore o pari a 8.000 abitanti;

60 per cento per le province e per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni con popolazione compresa tra 8.001 e 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

I comuni e le province, a norma dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 55/1983 e della legge n. 730/1983, debbono prevedere in bilancio, in apposito capitolo, un importo calcolato come sopra, in termini di competenza. I comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti debbono prevedere, in termini di cassa, l'intero importo. I comuni con popolazione superiore e le province devono iscrivere in termini di cassa, solo il 60 per cento del totale.

In relazione al comma 5.1 ed al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 55/1983, che disciplinano il caso del ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali, si osserva che il comma 5.1 non è più in vigore nel 1984, mentre il secondo è tuttora applicabile essendo una norma di carattere permanente. Infatti il primo (comma 5.1) che consente il riconoscimento degli interessi passivi conseguenti ad anticipazioni di tesoreria, attiene solo alle rate trimestrali 1983. Il secondo (comma 6) che prevede l'utilizzazione in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti è norma permanente, in quanto nella sua formulazione non appaiono riferimenti temporali.

4.2. *Contributi di consolidamento ai comuni.*

L'applicazione della sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) limitatamente all'anno 1983 ed il mancato potenziamento dell'autonomia impositiva hanno indotto il legislatore ad attribuire i seguenti contributi di consolidamento a favore dei comuni. Detti contributi non sono soggetti a riduzioni in termini di cassa e debbono essere quindi previsti in misura integrale come riscuotibili entro il 1984.

a) Contributo di consolidamento per SOCOF.

Il contributo deve prevedersi, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera *a*), della legge n. 730/1983, in misura pari allo stanziamento di competenza del bilancio di previsione 1983 relativo alla sovrimposta comunale sui fabbricati.

L'importo da prevedere è quello definitivo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 55/1983 e dell'art. 8 del decreto-legge n. 372/1983, con esclusione delle eventuali variazioni apportate al bilancio per effetto di maggiori accertamenti sulla sovrimposta comunale sui fabbricati.

Lo stanziamento doveva essere determinato nel seguente modo:

5,2% del contributo ordinario 1983, se l'aliquota di sovrimposta deliberata era l'8%;

7,8% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 12%;

10,4% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 16%;

13% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 20%.

Le suddette percentuali dei trasferimenti statali erano incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

b) Contributo pari alle rate di ammortamento di mutui contratti nel 1982.

Il contributo deve prevedersi, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *a*), della legge n. 730/1983, in misura pari alle rate ammortamento dei mutui contratti nel 1982 e in ammortamento dal 1983, che nel 1983 doveva essere previsto nel seguente modo:

40% della rata, se il comune aveva applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota dell'8%;

60% delle rate se il comune aveva applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 12%;

80% della rata se il comune aveva applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 16%;

100% della rata se il comune aveva applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 20%.

Gli importi così calcolati dovevano essere ridotti del 5,2 per cento, del 7,8 per cento, del 10,4 per cento e del 13 per cento applicato all'importo delle rate dei mutui previste nel bilancio 1982 e nel relativo certificato (voci d.6 ed E), a seconda che il comune aveva applicato rispettivamente le aliquote della sovrimposta 8%, 12%, 16% o 20%.

c) Contributo pari alle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1983.

Il contributo deve prevedersi in misura pari alle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1983 e in ammortamento dal 1984, ivi compresi gli interessi di preammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 55/1983 e dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 730/1983.

E' necessario rammentare che nel 1983 potevano essere contratti mutui con onere finanziario a totale carico dello Stato solo se gli stessi erano compresi fra quelli contemplati dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 55/1983. Quindi nel caso che gli enti abbiano contratto mutui al di fuori di quelli ivi previsti l'intero onere dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza alcun contributo statale (art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 55/1983). Ulteriore conseguenza derivante dalla contrazione di mutui non previsti dall'art. 10 è la riduzione al 50 per cento del concorso statale relativo agli oneri di tutti i mutui contratti nel 1983, ivi compresi gli interessi di preammortamento, e in ammortamento dal 1984.

L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti locali del rispetto dell'art. 10. A tale fine sarà emanata apposita circolare.

d) Contributi pari all'85 per cento del fondo perequativo 1983.

Il contributo deve essere previsto ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera *c*), della legge n. 730/1983 nella misura dell'85 per cento della quota del fondo perequa-

tivo assegnato nel 1983. La previsione può essere iscritta nel 1984 anche dagli enti beneficiari del fondo 1983 che non abbiano provveduto, entro il termine del 30 novembre 1983, alle conseguenti variazioni del bilancio 1983.

4.3. *Contributi di consolidamento alle province.*

Per ragioni analoghe a quelle descritte al punto precedente il legislatore ha attribuito i seguenti contributi di consolidamento a favore delle province.

Anche tali contributi non sono soggetti a riduzioni di cassa e debbono quindi essere previsti in misura integrale come riscuotibili entro il 1984.

a) Contributo statale relativo all'integrazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica ed alle rate dei mutui contratti nel 1982.

Il contributo deve essere previsto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera *b*), della legge n. 730/1983, in misura pari alla differenza fra la somma originariamente prevista nel bilancio 1983, per addizionale sul consumo di energia elettrica e rate dei mutui contratti entro il 31 dicembre 1982 ed il cui ammortamento inizia dal 1983, e la somma accertata per la predetta addizionale dalle amministrazioni provinciali.

b) Contributo pari alle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1983.

La previsione sarà fatta in modo analogo a quello già descritto per i comuni.

c) Contributo pari all'85 per cento del fondo perequativo 1983.

La previsione sarà fatta in modo analogo a quello già descritto per i comuni.

§ 5. *Contributi perequativi* 1984
e spesa corrente media del 1982

La normativa è indirizzata al superamento del criterio della spesa storica e stabilisce nuovi sistemi di riparto a favore degli enti locali in modo che si evitino le sperequazioni almeno per i fondi aggiuntivi.

I nuovi criteri fissati dalla legge sono di carattere oggettivo e sono basati sulla popolazione, pesata con coefficienti, e sull'inverso del reddito medio pro-capite provinciale.

Per le province, inoltre, viene adottato l'ulteriore criterio di ripartire il fondo in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali che caratterizza un importante servizio provinciale, con ponderazione in più per le strade montane.

I fondi perequativi 1984, nella misura dell'85 per cento, vengono ripartiti a favore dei comuni e delle province con i suddetti criteri; la restante quota del 15 per cento, viene suddivisa sulla base della spesa storica allo scopo di proseguire il risanamento delle sperequazioni constatate nello zoccolo della spesa stessa.

Questo Ministero ha effettuato il riparto di un fondo teorico di un miliardo di lire ed ha determinato i parametri finanziari per la corresponsione dell'85 per cento dei fondi perequativi 1984 che sono stati già comunicati agli enti locali con la circolare n. 16/1983 del 27 ottobre 1983 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 14 dicembre 1983.

La legge finanziaria ha ora stabilito i fondi perequativi, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi per i comuni e 250 miliardi per le province. E' sufficiente quindi moltiplicare il parametro finanziario di ogni singolo ente per il numero dei miliardi, cioè 1.630 per i comuni e 250 per le province, e si otterrà così il fondo perequativo spettante ad ogni singola amministrazione, senza dover eseguire alcuna altra operazione.

Gli enti potranno quindi prevedere il fondo così determinato sia per la competenza che per la cassa. Le dotazioni non sono soggette infatti a riduzioni di cassa.

Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore 15 per cento ripartito sulla base della spesa storica la previsione potrà essere effettuata solo dopo la comunicazione da parte di questo Ministero.

Il fondo da ripartire ammonta a L. 244.500.000.000 (15% di 1.630 miliardi) per i comuni e a L. 37.500.000.000 (15% di 250 miliardi) per le province.

E' opportuno riepilogare i metodi di riparto che necessitano della preventiva determinazione della spesa pro-capite.

E' fatto riferimento, per il calcolo della spesa pro-capite, ai dati originariamente previsti nel bilancio 1982. Dalla spesa totale è consentita la deduzione delle seguenti partite:

importo previsto nell'entrata per servizi di tipo consortile, in modo da depurare le quote di spesa effettuato per conto di altri enti;

spesa dei servizi produttivi, da interpretarsi come servizi gestiti in economia per acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita con o senza trasformazione. La spesa deve essere totalmente compensata dall'entrata. Ove non lo fosse, la detrazione è ammissibile per la parte coperta;

spesa per assistenza sanitaria sostenuta nel 1982, nel sol caso di mancata istituzione o mancato funzionamento delle unità sanitarie locali;

spese per poste correttive e compensative dell'entrata, classificate alla categoria economica quinta;

spese per ammortamento di beni patrimoniali classificate alla categoria economica sesta.

La spesa media è ridotta:

del 40% per i comuni disastrati o gravemente danneggiati;

del 20% per i comuni terremotati;

del 10% per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti.

Le segnalazioni dovevano pervenire alle prefetture entro il termine del 30 novembre 1983 ed essere inviate a questo Ministero entro il 10 dicembre 1983.

Allo stato attuale devono ancora pervenire numerose segnalazioni e sono in corso istruttorie a causa delle inesattezze compiute dagli enti nel compilare le dichiarazioni. Le inesattezze hanno finora impedito il riparto del fondo.

La ripartizione del fondo è effettuata ad iniziare dagli enti più lontani dalla media, previa detrazione dei contributi perequativi del 1982 e del 1983. Le assegnazioni saranno comunicate quanto prima. Gli enti devono poi deliberare le variazioni al bilancio e inviare la copia della deliberazione alla prefettura che ne informa questo Ministero.

Prima della ripartizione del fondo non sono attivabili le speciali provvidenze per gli investimenti e per il personale.

§ 6. *Trasferimenti regionali*

A norma dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 55/1983, le regioni devono comunicare a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo relativo alle spese connesse alle funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il termine per tale comunicazione, necessaria agli enti per la formulazione dei bilanci 1984, è scaduto il 30 settembre 1983. La legge prevede che qualora le regioni siano inadempienti i comuni e le province possono iscrivere nel bilancio di previsione importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1983 maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato che per quest'anno è del dieci per cento.

§ 7. *Servizi pubblici a domanda individuale*

I servizi pubblici a domanda individuale sono regolati dall'art. 6 del decreto-legge n. 55/1983 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 786/1981.

L'individuazione esatta delle categorie dei servizi suddetti è espressa dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, emanato in data 31 dicembre 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984.

Dai servizi a domanda individuale sono esclusi i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale degli handicappati e quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico (ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 786/1981).

La deliberazione con la quale viene definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici deve essere adottata dagli enti non oltre la data della deliberazione del bilancio.

Per individuare il costo di ciascun servizio va fatto riferimento alle previsioni per il 1984 includendovi tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

Tali spese vanno poste a raffronto con tutte le entrate derivanti da tariffe, contribuzioni e con le entrate specificamente destinate, tra le quali vanno compresi i trasferimenti regionali.

Per quanto riguarda la copertura dei costi la percentuale prevista per il 1984 non può essere inferiore, nel complesso, al ventisette per cento ad eccezione dei comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati per i quali la suddetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

§ 8. *Adeguamento di entrate correnti*

Gli articoli 11 e 12 della legge finanziaria prevedono l'adeguamento pel 1984 delle aliquote e delle tariffe di alcune imposte e tasse comunali e dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1942, n. 643, e successive modificazioni.

L'addizionale energetica ha subito i seguenti incrementi:

per le abitazioni è stata elevata da L. 10 a L. 11 per ogni kilowattora consumato, a favore dei soli comuni;

per locali o luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle potenze impegnate fino a 1.000 Kwh, è stata elevata da L. 4 a L. 4,5 sia per i comuni che per le province.

Le disposizioni relative alle tariffe della tassa di occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche ed all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state illustrate con la circolare n. 1, in data 9 gennaio 1984, diramata dal Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale.

Le tasse sulle concessioni comunali in vigore nel 1983 sono aumentate del 10 per cento. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1983.

Per tutte le imposizioni locali, l'automatismo della gran parte dei meccanismi e le illustrazioni del competente Ministero delle finanze consentono un'approfondita valutazione dei cespiti.

Per la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni la formulazione dell'art. 11, quinto comma, della legge finanziaria 1984 potrebbe indurre a differenti interpretazioni. Sull'argomento, il Ministero delle finanze farà conoscere il proprio orientamento. Si ritiene che, nel frattempo, sia opportuno che i comuni quantifichino le previsioni di bilancio sulla base dei provvedimenti istitutivi del nuovo tributo adottati nel 1983, ai sensi della normativa allora in vigore.

§ 9. *Quantificazione della spesa*

Anche per il 1984, come per il 1983, non vi sono i vincoli previsti dalle precedenti disposizioni legislative, nel quadro dell'obbligo di finanziamento a piè di lista da parte dello Stato.

Permangono, come unica eccezione, quelli sulle assunzioni di personale di cui agli articoli 19 e 16 della legge finanziaria e per la cui applicazione saranno emanate successive istruzioni.

In merito alla spesa deve quindi esprimersi l'apprezzamento e la valutazione degli organi elettivi degli enti, tenendo conto preliminarmente degli oneri ai quali le amministrazioni debbano far fronte per disposizioni di legge, per accordi collettivi, per contratti già conclusi e per interventi già decisi. In tal modo viene esaltata l'autonomia decisionale degli enti locali, che sarà quindi la caratteristica principale nell'impostazione dei bilanci e che potrà emergere chiaramente nell'impostazione della relazione previsionale e programmatica (v. paragrafo 2).

Per le questioni relative all'accesso al credito provvederà ad emanare istruzioni la Cassa depositi e prestiti.

Data la portata innovativa delle norme di finanza locale 1984 ed i notevoli riflessi che esse hanno sui bilanci degli enti, si raccomanda la maggiore attenzione e la più accorta valutazione degli adempimenti da porre in essere e delle relative scadenze.

Il Ministro: SCALFARO

(781)

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sessione annuale degli esami di idoneità ai sensi degli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ed in particolare gli articoli 8, 13 e 18, terzo comma;

Delibera:

Art. 1.

E' indetta, per il mese di settembre 1984, la sessione annuale degli esami di idoneità di cui agli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame:

1) dottori commercialisti e ragionieri, iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

2) persone, munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Qualora le suddette funzioni siano state svolte presso una società di revisione, dovrà essere fornita prova che le stesse hanno comportato l'espletamento di attività di tipo dirigenziale, con assunzione di responsabilità completa nello svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione.

In entrambe le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) possono essere ammessi professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o dell'abilitazione professionale o dei titoli di studio è valutata dalla commissione.

Gli aspiranti debbono rivolgere domanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa inviandola entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, sottoscritte dall'interessato e redatte in carta da bollo, debbono essere corredate dei documenti in carta bollata occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo precedente. Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, la buona condotta morale e civile.

Inoltre il candidato dovrà impegnarsi, qualora sia dichiarato idoneo agli esami di cui all'art. 1, a produrre, a pena di decadenza dall'esame, i seguenti documenti attestanti:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
la buona condotta (certificato di buona condotta o del casellario giudiziale).

Tali documenti, che dovranno essere presentati entro il termine che sarà fissato dalla commissione di esame, dovranno essere redatti su carta bollata e conformemente alle vigenti norme di legge.

Art. 3.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove scritte: svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) revisione contabile (principi contabili e di revisione) e contabilità generale;
2) diritto commerciale e tributario d'impresa;

b) prove orali: vertono sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) analisi finanziaria e di bilancio;
2) contabilità analitica dei costi;
3) sistemi di informazione e controlli interni d'azienda;
4) economia d'azienda.

Art. 4.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 5.

Con successive delibere della Commissione nazionale per le società e la borsa, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale,* verranno indicate la sede di esame, la data delle prove scritte, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e sarà nominata la commissione di esame ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il presidente vicario: PAZZI

(764)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di ostetrica;
un posto di aggiunto operatore C.E.E.D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(698)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227